

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero di Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - avv. Piero Guido ALPA | Presidente |
| - avv. Giuseppe BASSU | Segretario |
| - avv. Nicola BIANCHI | Componente |
| - avv. Alessandro BONZO | " |
| - avv. Luigi CARDONE | " |
| - avv. Lucio DEL PAGGIO | " |
| - avv. Antonio DE MICHELE | " |
| - avv. Federico ITALIA | " |
| - avv. Aldo LOIODICE | " |
| - avv. Carlo MARTUCCELLI | " |
| - avv. Francesco MORGESE | " |
| - avv. Giorgio ORSONI | " |
| - avv. Ubaldo PERFETTI | " |
| - avv. Marco STEFENELLI | " |
| - avv. Carlo VERMIGLIO | " |

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Maccarone ha emesso la seguente


DECISIONE

sul ricorso presentato dall'avv. M.P. avverso la decisione in data 29 ottobre 2002, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo gli infliggeva la sanzione disciplinare del richiamo;

Il ricorrente, avv. M.P. non è comparso; è presente il suo difensore avv. Sebastiano Ribaldo;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Consiglio Nazionale Forense



Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Vermiglio;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo che sia disposta la audizione del signor Donizzetti e, in subordine, l'assoluzione del ricorrente;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, non si è opposto all'audizione del Donizzetti.

FATTO


Con ricorso dell'8 febbraio 2003, l'avv. M.P. impugnava la decisione n. 20/02 resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, con la quale quel COA gli comminava, insieme all'avv. G.C., la sanzione del richiamo "per non aver partecipato alla udienza preliminare del 7.1.2002 avanti il G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo, nel procedimento n. 7942/00 R.G.N.R. a carico di R.D., del quale avevano assunto il mandato fiduciario, con ciò violando l'art. 38 del codice Deontologico Forense".

Il procedimento aveva avuto origine da una segnalazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il quale, constatata la mancata comparizione all'udienza preliminare del 7 gennaio 2002 di entrambi i legali di fiducia dell'imputato D. - G.C. e M.P. - disponeva la trasmissione del verbale al Consiglio dell'Ordine "per verificare se nella condotta degli Avvocati C. e P. siano ravvisabili elementi per abbandono di difesa ex art. 105 c.p.c."_

Invitato a fornire chiarimenti, l'avv. P. deduceva che nel giugno dell'anno 2000 il D. gli aveva in effetti conferito mandato per essere assistito nel procedimento penale cui era stato sottoposto in conseguenza di sinistro stradale che lo aveva visto partecipare ma che, tuttavia, dopo alcuni mesi, lo stesso cliente aveva provveduto a revocargli il mandato, avendo nel frattempo nominato l'avv. C., legale che la sua compagnia assicurativa gli aveva "messo a disposizione gratuitamente".

Così il P., ritenendo che all'udienza preliminare il D. sarebbe stato assistito dall'avv. C., non si preoccupava di prendervi parte. Ma in quella occasione era assente anche l'altro difensore; per tale ragione veniva nominato d'ufficio l'avv. M.

S. la quale, chiedendo termine a difesa, evitava che il D. potesse andare incontro a qualsiasi pregiudizio dovuto alla mancata e ingiustificata presenza in aula del difensore di fiducia.



DIRITTO

I motivi di impugnazione del ricorrente si concentrano sulla mancata considerazione da parte del COA di Bergamo dell'intervenuta revoca del mandato conferitogli e, in via subordinata, sull'insussistenza dell'ipotizzato inadempimento del mandato.

Il primo motivo di ricorso non può essere condiviso posto che, sebbene l'avv. P. abbia sostenuto che il cliente aveva provveduto a revocargli l'incarico nel corso dell'anno 2003, egli tuttavia aveva il dovere di formalizzare, agli atti del procedimento penale, la cessazione del rapporto professionale ed il venir meno del rapporto fiduciario. E tale adempimento egli avrebbe dovuto personalmente curare, trattandosi di dovere connesso al mandato ricevuto, anche al fine di evitare inutile ostacolo allo svolgimento del procedimento penale.

Va, invece, accolto il secondo motivo di ricorso, posto che, se è pur vero che il comportamento dell'avv. P. non è stato improntato a diligenza, tuttavia, è principio costantemente affermato da questo Consiglio Nazionale che il mancato compimento di atti inerenti al mandato ricevuto è suscettibile di sanzione disciplinare soltanto quando sia ascrivibile ad una particolare trascuratezza, che non è ravvisabile nel caso di specie, essendo l'addebito riferito ad un episodio isolato.

Tale principio deve essere valutato insieme all'ulteriore elemento costituito dalla giovane età professionale dell'avv. P., così da ritenere conclusivamente non bisognevole di alcuna sanzione disciplinare l'addebito ascrittogli.

La superiore conclusione è altresì supportata dall'accertata insussistenza di qualsiasi pregiudizio derivato all'imputato D. a causa della mancata partecipazione alla nota udienza dell'avv. P.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;


Visti gli artt. 40 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Accoglie il ricorso dell'avv. M. P. e, in riforma della decisione resa dal COA di Bergamo, lo dichiara non responsabile dell'incolpazione a lui ascritta.




Così deciso in Roma il 24 giugno 2004

IL SEGRETARIO
avv. Giuseppe Bassu



IL PRESIDENTE
avv. Piero Guido Alpa




Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 29 NOV. 2004

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Giuseppe Bassu



Consiglio Nazionale Forense